

Causa C-67/08

Margarete Block

contro

Finanzamt Kaufbeuren

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesfinanzhof)

«Libera circolazione dei capitali — Artt. 56 CE e 58 CE — Imposta di successione — Normativa nazionale che non consente di imputare all'imposta di successione dovuta nello Stato membro in cui il de cuius era residente al momento del decesso le imposte di successione assolate dall'erede in un altro Stato membro qualora i beni ereditari consistano in crediti di capitale — Doppia imposizione — Restrizione — Insussistenza»

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 febbraio 2009 I - 885

Massime della sentenza

*Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Imposta di successione
(Artt. 56 CE e 58 CE)*

I - 883

Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro che, ai fini del calcolo dell'imposta di successione dovuta da un erede residente in tale Stato membro su crediti di capitale vantati nei confronti di un istituto di credito ubicato in un altro Stato membro, non preveda, nel caso in cui il de cuius risiedesse, al momento del decesso, nel primo Stato membro, l'imputazione all'imposta di successione ivi dovuta dell'imposta di successione assolta nell'altro Stato membro.

Infatti, tale svantaggio fiscale deriva dall'esercizio parallelo, da parte dei due Stati membri in questione, della loro competenza fiscale, il quale è caratterizzato dalla scelta dell'uno di assoggettare i crediti di capitale all'imposta sulle successioni nazionale se il creditore è residente in tale Stato membro, mentre la scelta dell'altro è di assoggettare tali crediti all'imposta sulle successioni nazionale se il debitore ha la propria sede in quest'ultimo Stato membro. Orbene, il diritto comunitario, al suo stato attuale di sviluppo ed in una situazione riguardante il pagamento dell'imposta di successione, non prescrive criteri generali per la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri con riferimento all'eliminazione della doppia imposizione all'interno della Comunità europea. Ne discende che, allo stato attuale dello sviluppo del diritto comunitario, gli Stati membri godono, fatto salvo il rispetto del diritto comunitario, di una certa

autonomia in materia e che, pertanto, non hanno l'obbligo di adattare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio da parte dei detti Stati membri della loro competenza fiscale e, conseguentemente, al fine di consentire la detrazione dell'imposta di successione assolta in uno Stato membro diverso da quello nel quale l'erede risiede.

Tali considerazioni non possono essere rimesse in discussione dalla circostanza che la normativa nazionale prevede norme di imputazione più favorevoli nel caso in cui il de cuius risiedesse, al momento del decesso, in un altro Stato membro, in quanto tale disparità di trattamento, quanto alla successione di una persona non residente al momento del suo decesso, risulta anch'essa dalla scelta dello Stato membro in questione — rientrando nell'ambito delle sue competenze tributarie — di adottare il luogo di residenza del creditore come criterio di collegamento ai fini della determinazione del carattere «estero» del patrimonio successorio e, pertanto, ai fini dell'imputabilità dell'imposta di successione assolta in un altro Stato membro.

(v. punti 28, 30-32, 34, 36 e dispositivo)